

COMUNE DI MONTEU ROERO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5

OGGETTO:

Regolamento Comunale Imposta Municipale Propria (IMU).

L'anno **duemiladodici**, addì **ventisette**, del mese di **aprile**, alle ore **21** e minuti **30**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
SANDRI Michele	Sindaco	X	
BOETTI Giuseppe	Consigliere	X	
MORETTI Oddino	Consigliere	X	
MORETTI Giovanni	Consigliere	X	
ROSSO Paolo	Consigliere	X	
OCCHETTI Luca	Consigliere	X	
NEGRO Daniele	Consigliere	X	
BURATTO Lorenzo	Consigliere	X	
BUSSO Mario	Consigliere	X	
BREZZO Giuseppe	Consigliere	X	
BORDONE Bernardino	Consigliere	X	
FERRERO Carlo	Consigliere	X	
NOVARINO Mario	Consigliere		X
	Totale	12	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott.sa Anna DI NAPOLI**il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **SANDRI Michele** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Regolamento Comunale Imposta Municipale Propria (I.M.U.).

Il Sindaco riferisce:

Con l' art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, è stata istituita **l'imposta municipale propria**, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, in base agli art. 8 e 9 del D. Legs. N. 23 del 14 marzo 2011;

L'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

L'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

I regolamenti devono essere approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, previsto, per l'anno 2012, alla data del 30 giugno;

A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.

Ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

- 1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
- 2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.
- 3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO riduzione fino allo 0,1 per cento.
- 4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 "1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni.
- 5) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,38 PER CENTO per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto

che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze**, <u>si detraggono</u>, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

L'importo complessivo **della maggiorazione**, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad $\in 200$;

I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

E riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato

Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Per la disciplina della nuova imposta, si rende opportuna, nell'ambito della potestà concessa ai Comuni dall'art. 52 e 59 del D.Lgs. 446/1997, la regolamentazione di alcuni aspetti inerenti la disciplina del tributo

Per quanto concerne il gettito della nuova imposta si sottolinea quanto segue:

Per la predisposizione del bilancio di previsione si è resa necessario procedere ad una stima del gettito IMU, stima predisposta dall'Ufficio Tributi sulla base della consistenza catastale degli immobili e della banca dati ICI aggiornata.

La previsione di gettito è stata effettuata in primo luogo applicando le aliquote base (4 per mille e 7,6 per mille) ed in secondo luogo ipotizzando l'aumento di un punto percentuale sulle aliquote base.

Occorre precisare che, a partire dall'anno 2008, il minor gettito ICI derivante dall'abolizione dell'imposta sull'abitazione principale, era compensato da un apposito trasferimento erariale, quantificato in base alle comunicazioni inviate al Ministero nell'aprile 2009, pari a € 57.624.

Detto trasferimento, già a partire dall'anno 2011, era stato inglobato nel "fondo sperimentale di riequilibrio" e non più trasferito con voce propria.

A partire dal 2012, con l'introduzione dell'IMU, il fondo sperimentale di riequilibrio verrà ancora diminuito. La diminuzione, calcolata dall'Ufficio finanziario sulla base delle istruzioni IFEL, induce questa Amministrazione a proporre un incremento pari a n. 1 punto percentuale sull' aliquota base determinate dallo Stato da 0,76% ad 0,86%, per poter garantire il pareggio di bilancio.

Com'è noto, in materia di IMU sono stati presentati dalle varie forze politiche rappresentate in Parlamento, numerosissimi emendamenti in sede di conversione in legge del decreto fiscale n. 16/2012.

Saranno approvate variazioni al presente regolamento se previste modificazioni al D.L. n. 16/2012 in sede di conversione in legge.

Si propone pertanto l'approvazione delle aliquote proposte e del Regolamento per l'applicazione della nuova imposta così' come predisposto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte;

Visto lo schema di regolamento predisposto dagli uffici comunali;

Visto l'art. 42 del D.Lgs 267/2000 in ordine alla competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presenta atto;

Acquisito il parere favorevole espresso dal competente Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime e favorevole espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1. di approvare in applicazione delle norme in premessa richiamate, il Regolamento Comunale Imposta Municipale Propria (I.M.U.);
- 2. Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;
- 3. Di determinare, all'interno del Regolamento, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:
- ALIQUOTA DI BASE 0,86 PER CENTO
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO
- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO

Le aliquote e la detrazione per abitazione principale sono determinate nelle seguenti misure:

l'aliquota di base è aumentata di 0,1 punti percentuali e determinata pertanto nella misura dello **0,86 per cento**;

l'aliquota ridotta per abitazione principale è mantenuta nella misura di 0,4% prevista dallo Stato

l'aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale è confermata nella misura ridotta stabilita dalla norma (**0,2 per cento**);

L'aliquota di base è ridotta allo 0,76 per cento per l'unità immobiliare concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 1° grado, a condizione che gli stessi la occupino a titolo di abitazione principale e vi risiedano anagraficamente, e per le relative pertinenze;

4. Di di <u>determinare le seguenti detrazioni</u> per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012:**

- a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;
- 5. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012;
- 6. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nell'allegato Regolamento;
- 7. Di demandare al Responsabile del Servizio Tributi l'invio della presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Con separata successiva votazione unanime favorevole, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza delibera di dichiarare le presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

REGOLAMENTO COMUNALE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

COMUNE DI MONTEU ROERO

Provincia di CUNEO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 5 DEL 27/04/2012

INDICE

- **ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**
- **ART. 2 ALIQUOTE**
- ART. 3 QUANTIFICAZIONE DELLA DETRAZIONE DI IMPOSTA PER ABITAZIONE PRINIPALE
- ART. 4 ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE
- ART. 5 PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE
- ART. 6 DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI
- ART. 7 RIDUZIONI
- ART. 8 VERSAMENTI DEI CONTITOLARI
- **ART. 9 VERSAMENTI MINIMI RIMBORSI**
- ART. 10 POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI
- ART. 11 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO
- **ART. 12 ENTRATA IN VIGORE**

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, integra la disciplina sull'applicazione dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8, 9 e 14 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23 e all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214.
- 2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le suddette norme di legge.
- 3. Qualsiasi disposizione di legge imperativa sopravvenuta all'approvazione del presente regolamento che abbia la natura di norma inderogabile che entri in contrasto con disposizioni del presente regolamento determinerà l'implicita abrogazione di queste ultime.

ART. 2 ALIQUOTE

Le aliquote e la detrazione per abitazione principale sono determinate nelle seguenti misure:

l'aliquota di base è aumentata di 0,1 punti percentuali e determinata pertanto nella misura dello **0,86 per cento**;

l'aliquota ridotta per abitazione principale determinata nella misura dello **0,4 per cento**,

l'aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale è confermata nella misura ridotta stabilita dalla norma (**0,2 per cento**);

L'aliquota di base è ridotta allo 0,76 per cento per l'unità immobiliare concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 1° gra do, a condizione che gli stessi la occupino a titolo di abitazione principale e vi risiedano anagraficamente, e per le relative pertinenze;

ART. 3 QUANTIFICAZIONE DELLA DETRAZIONI D'IMPOSTA PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI

La detrazione per abitazione principale è confermata nella misura base stabilita dalla norma (€ 200,00, con la maggiorazione, per gli anni 2012-2013, pari a 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011. L'importo complessivo della

maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00);

L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e precisamente :

al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che lo stesso non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale

ART. 4 ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto dai soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della Legge 23 dicembre 1996 N. 662, ossia anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.

ART. 5 PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono, esclusivamente, quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 E C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria, a condizione che:

ciascuna pertinenza sia utilizzata direttamente da chi possiede e utilizza l'abitazione principale

sia espressamente indicata nella dichiarazione relativa all'annualità a partire dalla quale l'unità immobiliare è considerata pertinenza, pena la decadenza del beneficio.

Al fine di agevolare i contribuenti in fase di prima applicazione dell'Imposta Municipale Propria, per coloro i quali hanno già considerato e dichiarato pertinenze dell'abitazione principale duo o più unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/6 C/2 E C/7 ai sensi della normativa ICI, in assenza di diversa dichiarazione, verrà considerata pertinenza dell'abitazione principale quella con rendita catastale più elevata;

ARTICOLO 6 DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

- 1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del d.lgs. 30/12/1992 n. 504, non si fa luogo ad accertamento di maggiore valore nei casi in cui l'imposta municipale propria dovuta per le predette aree risulti versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti con apposita delibera di Giunta da adottarsi entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione,
- 2. La delibera di cui al comma precedente può essere modificata annualmente. In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.
- 3. Il valore delle aree deve essere proposto alla Giunta dal Dirigente/Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

- 4. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati dalla Giunta, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata.
- 5. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati e agli interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992

ARTICOLO 7 RIDUZIONI

E' ridotta al 50% la base imponibile dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

ARTICOLO 8 - VERSAMENTI DEI CONTITOLARI

1. Si stabilisce che il versamento congiunto, di norma, non è ammesso. Tuttavia è possibile decidere di non sanzionare le irregolarità quando l'imposta sia stata assolta totalmente per l'anno di riferimento e siano facilmente identificabili i singoli contitolari anche con la collaborazione attiva del contribuente interessato.

ARTICOLO 9 - VERSAMENTI MINIMI - RIMBORSI

- 1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
- 2. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori a 12 euro.

ARTICOLO 10 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Il funzionario responsabile del tributo è nominato con atto della Giunta Comunale ovvero della Giunta dell'Ente al quale è stato demandato il Servizio Tributi.

Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

ARTICOLO 11 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2012.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

(F.to:SANDRI Michele)

(F.to:Dott.sa Anna DI NAPOLI)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, lì 7/06/2012

Il Responsabile del servizio

(F.to: Dott.sa Anna DI NAPOLI)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 7/06/2012 al 22/06/2012 ed è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000) in data _______.

Dalla residenza comunale, lì 7/06/2012

II Responsabile del servizio (Dott.sa Anna DI NAPOLI)

- Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. Lì, 27/04/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

(F.to:Dott.sa Anna DI NAPOLI)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. Lì, 07/06/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE (Dott.ssa DI NAPOLI Anna)